

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1991

Istituzione della provincia del Seprio

ONOREVOLI SENATORI. – La denominazione di «provincia del Seprio» adotta un termine idoneo per designare una delle realtà economiche (e perciò culturali, politiche e sociali) più vive dell'Italia contemporanea.

Difatti, «oggi... è una delle realtà territoriali a più elevata concentrazione industriale, con parecchie migliaia di unità locali che occupano – si stima – oltre il 70 per cento della popolazione e contribuiscono all'esportazione per oltre il 30 per cento del proprio fatturato» (così Flavio Sottrici, presidente dell'Unione industriali della provincia di Varese, nella sua «Presentazione» a Roberto Romano «La modernizzazione periferica. L'Alto Milanese e la formazione d'una società industriale 1750-1914», Milano, 1990, p. 7).

Ed è proprio a tale realtà che con il presente disegno di legge si cerca di conferire un idoneo inquadramento normativo. È difatti qui individuato il territorio delimitato, in parte, a sud dal canale Villoresi e ad ovest dal Ticino, su cui insistono circa cinquanta comuni gravitanti attorno ai «grandi centri» (Gallarate, Busto Arsizio, Castellanza e Legnano: ormai quasi un'unica città) sorti lungo l'asse stradale del Sempione; un territorio fornito di una sua peculiare autonomia rispetto alla «Grande Metropoli» di Milano.

Mi pare pertanto che non abbia senso disperdere, in un'area metropolitana che fa riferimento ad una metropoli che con questa realtà non ha legami nè radici comuni, una realtà lombarda vitale come

quella dell'Alto Milanese, mandando così disperso un patrimonio prezioso di cultura, di tradizioni e di vita.

Tale intento è supportato anche dai più recenti orientamenti legislativi ed in particolare dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, «Ordinamento delle autonomie locali», la quale, nel dare parziale attuazione agli articoli 5, 114 e 133 della Costituzione, cerca, agli articoli 14 e seguenti, di vitalizzare la funzione della provincia, da sempre la «Cenerentola» degli enti locali, facendola passare da mero settore di decentramento dell'amministrazione statale a vero e proprio ente pubblico territoriale, dotato di effettivi poteri. Basta, in particolare, leggere il suo articolo 16 per notare che la creazione di questa nuova provincia, la quale ospiterebbe una popolazione di oltre 600.000 abitanti, risponde a tutti i requisiti da quella norma indicati.

La sua istituzione (come capoluogo, data la sua posizione centrale, è stato stabilito Busto Arsizio) non comporterebbe, fra l'altro, un particolare onere per le finanze pubbliche, dal momento che nella zona esistono tutti i servizi fondamentali (anche se, a norma del richiamato articolo 16, comma 2, lettera *f*, del nuovo ordinamento delle autonomie locali, «l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici»). E infatti qui c'è soprattutto l'esigenza di un migliore coordinamento fra ciò che già esiste, attuabile soltanto a livello locale.

Busto Arsizio è difatti, per esempio, sede di un tribunale (nonché di un modernissimo supercarcere), con un organico di quattordici magistrati ed un bacino di utenze attuali di oltre 400.000 abitanti. Inoltre, a Legnano, è ormai ultimata la nuova sede della pretura, una fra le più moderne strutture giudiziarie dell'attuale circondario del tribunale di Milano. Tale struttura (la quale sarebbe destinata a rimanere sottutilizzata se, come oggi, dovesse fungere da sede della sezione distaccata della pretura circondariale di Milano) potrebbe invece venire assai più razional-

mente impiegata nel caso di un suo incardinamento nel tribunale di Busto Arsizio.

Nel territorio della futura provincia sono inoltre sin da ora presenti idonei uffici per il mantenimento dell'ordine pubblico (Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza), che potrebbero così venire razionalmente coordinati in un territorio che, proprio per il fatto di essere sempre più articolato e più complesso, è purtroppo caratterizzato dalla recrudescenza soprattutto della piccola criminalità (la più dannosa per il comune cittadino), sovente legata allo spaccio ed al consumo degli stupefacenti.

Il medesimo discorso di necessario coordinamento può farsi per gli uffici finanziari (imposte dirette, imposte indirette, registro), che tanta importanza assumono per gli operatori economici.

Parimenti, Busto Arsizio, Gallarate, Legnano e Saronno sono sedi direzionali e di efficienti strutture ospedaliere, oggi però dirette da ben cinque unità sanitarie locali.

Le medesime città sono anche sedi di numerosissime scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche, sia private, nonché di istituzioni di alta cultura, alcune venerande (come l'istituto di studi filosofici «Aloisium» dei Padri Gesuiti a Gallarate), altre assai più recenti, ma con un sicuro avvenire, come il Libero Istituto Universitario «Carlo Cattaneo» di Castellanza, destinato a formare una nuova generazione di *managers*.

Infine, la zona è già oggi servita da ottime linee di comunicazione stradali (autostrade Milano-Laghi e della Malpensa, statale del Sempione, provinciale Inverunese-Magentina) e ferroviarie (linee del Sempione, Milano-Luino, Milano-Varese e Nord Milano). Tali linee, che solo a livello provinciale potranno essere meglio ancora collegate con l'aeroporto internazionale della Malpensa, in corso di ampliamento, sarebbero, grazie all'istituzione della nuova provincia, notevolmente alleggerite dai «pendolari», con notevole risparmio sotto i profili del tempo, della spesa e del degrado ambientale, non solo per il territorio della nuova provincia, ma anche per le stesse città di

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Milano e Varese, ormai prede del caos viabilistico.

La nuova provincia del Seprio, insomma, esiste già nei fatti. Al Parlamento va ora l'onere di rispondere a quella domanda di amministrazione «diffusa» (e perciò razionale, agile, snella e onesta) che viene dai nostri cittadini e per la quale l'accoglimento del presente disegno di legge costituirebbe un principio di risposta adeguata.

È da rilevare poi che già gran parte dei comuni interessati hanno espresso, in forma ufficiale, l'esigenza di costituire la nuova provincia; viene così rispettato il dettato dell'articolo 133 della Costituzione, mentre col presente disegno di legge si è inteso superare l'inattività della Regione Lombardia, la quale ancora non ha dato cenno al disposto di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la provincia del Seprio con capoluogo Busto Arsizio.

2. La circoscrizione territoriale della provincia comprende i comuni di Albizzate, Arconate, Arsago Seprio, Bernate Ticino, Besnate, Buscate, Busto Arsizio, Busto Garolfo, Cairate, Canegrate, Cardano al Campo, Carnago, Caronno Pertusella, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Cástano Primo, Castellanza, Castelseprio, Cavaria con Premezzo, Cerro Maggiore, Cislago, Cuggiono, Dairago, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Ierago con Orago, Inveruno, Legnano, Lonate Pozzolo, Magnago, Marnate, Nosate, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Parabiago, Rescaldina, Robecchetto con Induno, Samarate, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Saronno, Sesto Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Turbigo, Uboldo, Vanzaghello, Villa Cortese, Vizzola Ticino.

Art. 2.

1. Le prime elezioni del consiglio provinciale del Seprio avranno luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le successive elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale avranno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio della Repubblica.

Art. 3.

1. Sino alla elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati da un commissario,

nominato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il presidente della giunta della Regione Lombardia.

Art. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, sentita la Regione Lombardia, emanano con proprio decreto i provvedimenti occorrenti alla istituzione, nella nuova provincia, degli uffici ed organi provinciali dello Stato ritenuti necessari, nonché alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e delle passività fra le province del Seprio, di Milano e di Varese. L'istituzione dei predetti uffici e organi provinciali avviene con l'utilizzazione di personale che alla data del 1° gennaio 1992 ricopra un posto in organico nelle corrispondenti sedi relative alle province di Milano e Varese.

Art. 5.

1. Entro tre mesi dalla costituzione della provincia del Seprio, tutti gli affari amministrativi, ovunque giacenti, relativi a cittadini, ad enti o al territorio dei comuni di cui all'articolo 1, sono trasferiti, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici costituiti nell'ambito della provincia stessa.

Art. 6.

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli di bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici e organi provinciali.

Art. 7.

1. I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale e ad apportare per la relativa spesa le necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

Art. 8.

1. Il Ministro dei lavori pubblici delega alla Regione Lombardia il compito di provvedere alla costruzione e all'arredamento degli edifici per il funzionamento degli uffici statali occorrenti, ferma restando la relativa spesa a carico del bilancio dello Stato.

Art. 9.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni finanziarie e giudiziarie, per armonizzarle con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.

Art. 10.

1. Per le elezioni del consiglio regionale della Lombardia si applica il dettato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, tenuto conto dell'istituzione della nuova provincia del Seprio.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.